

LE LINGUE IN SARDEGNA ATTRAVERSO
GLI STATUTI DELLE CITTÀ REGIE *

Joan Armangué i Herrero
Università di Cagliari

Per quanto riguarda struttura e contenuto, una consistenza altamente plastica caratterizza i testi legislativi, i quali, malgrado questa vulnerabilità formale, mettono contemporaneamente la loro rigorosa attenzione al servizio della preservazione della lettera. I codici degli Statuti municipali presentano pertanto certi aspetti che li rendono idonei all'approfondimento delle discipline di cui si occupa il filologo. «Accanto ad una parca quantità di deviazioni erronee», scrive Paolo Merzi, nei testi di legge «vi può essere un numero anche assai largo di innovazioni “autentiche”». ¹ In questa sede ci interesseranno queste *innovazioni*: gli interventi, gli aggiornamenti che se da un lato forniscono dati preziosi alla storia interna delle diverse lingue presenti in Sardegna, da un altro lato servono a ricostruire parzialmente anche la loro storia esterna, in quanto risultato di scelte linguistiche ben precise, a volte meccaniche, a volte a lungo meditate.

Dobbiamo però relativizzare al massimo le conclusioni a cui ci condurrà la nostra analisi e soltanto in un secondo momento e con molta prudenza applicarle a terreni culturali e sociali diversi dagli Statuti stessi. La cronologia delle diverse sostituzioni linguistiche avvenute in Sardegna non necessariamente coinciderà con gli usi linguistici interni agli Statuti, e perciò la nostra analisi non potrà essere applicata a fenomeni socioculturali d'altra indole. Ciò nonostante,

* La prima versione di questo articolo, qui aggiornato, fu presentata al Seminario «Gli statuti del Regno di Valenza e del Regno di Sardegna in età medioevale e moderna», organizzato dall'Istituto sui rapporti italo-iberici del CNR – Universitat de València (Cagliari, 14-16 ottobre 1999), posteriormente pubblicato in *Sardegna e Spagna. Città e territorio tra medioevo ed età moderna*, «Archivio Sardo. Rivista di studi storici e sociali», n.s., n. 2 (2001), Carocci Editore, pp. 199-206. Questo articolo rappresentò il punto di partenza delle comunicazioni su *La traducció catalana dels estatuts municipals de Sardenya (s. xvii)*, presentata al XVII Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Barcellona-Lerida, 7-12 settembre 2000); e su *Il diritto privilegiato municipale e le lingue del potere in Sardegna*, presentata a «La Settimana della Cultura» organizzata dall'Università degli Studi di Cagliari (Cagliari, 9-14 marzo 2006), i cui Atti sono attualmente in corso di stampa. Revisione della versione italiana a cura di Walter Tomasi.

¹ Paolo MERZI, *Per un'edizione critica degli Statuti sassaresi*, in Antonello MATTONE – Marco TANGHERONI (a cura di), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*. Atti del convegno di studi (Sassari, 12-14 maggio 1983), Sassari, Edes, 1986, p. 127 (l'articolo occupa le pp. 119-140).

e con tutta la prudenza che stiamo anticipando, cercheremo di proporre delle ipotesi che fungano da chiave provvisoria per stimolare future ricerche.

Una caratteristica fondamentale accomuna tutti gli Statuti municipali sardi prodotti o emendati nel Medioevo: seppure redatti nella lingua veicolare propria del periodo della loro nascita, gli Statuti vi rimarranno legati anche quando questa stessa lingua sarà priva di un rapporto diretto con la classe dirigente. Il sardo degli Statuti sassaresi, infatti, perde il suo antico valore di lingua pubblica nel xv secolo, mentre il volgare italiano del *Breve* di Villa di Chiesa non rifiorirà nella nostra isola fino alla seconda metà del xviii secolo e, ancora, il carattere di lingua sociale del catalano delle *Ordinacions dels consellers del Castell de Càller* (sec. xiv) raggiunge la sua crisi definitiva nel Seicento..., e ciò nonostante queste *Ordinacions* cagliaritanne vengono ristampate in lingua catalana nel 1713.

Analizziamo ora direttamente questi documenti. Iniziamo quindi con gli *Statuti* sassaresi,² insieme al *Breve* di Villa di Chiesa uno dei due unici testi di legislazione comunale prearagonese riusciti a sfuggire alla distruzione del tempo. È stato ripetutamente segnalato che il nucleo degli *Statuti* di Sassari, in un secondo momento estesi ad Alghero (1355) e Castellaragonese (1448) – che avrebbero goduto, in precedenza, di uno statuto signorile –,³ risale all'epoca di supremazia pisana nel Comune, e quindi agli anni 1272-1294. Posteriormente a queste date e prima di quella del codice a noi pervenuto, del 1316, il testo latino sarebbe stato adattato a beneficio dei genovesi, e quindi arricchito con una nuova veste: il sardo nella sua variante logudorese, la lingua veicolare di buona parte dei destinatari degli *Statuti*. Più che la definizione di Giuseppe Manno, «monumento alla sapienza dei sassaresi»,⁴ si addice al nostro documento un non meno glorioso carattere che potremmo fissare parafrasando il barone: «Monumento alla lingua dei sassaresi, con la loro sapienza e quella di pisani e genovesi», visto che in virtù dei patti il Comune rimaneva economicamente a loro legato.

La traduzione del libro voluta nel 1316 era mirata «ut intelligatur ab omnibus personis», recita la versione latina; «a ciò qui se intendat da ogra persone», quella in sardo.⁵ Capiamo quindi di trovarci in una fase della scrittura legislati-

² Per quanto riguarda la descrizione paleografica del documento, si veda Luisa D'ARIENZO, *Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione*, in A. MATTONE – M. TANGHERONI, *Gli Statuti Sassaresi* cit. 107-117.

³ E. BESTA, *La Sardegna medievale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, Palermo 1908-1909, p. 140; A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, rist. anast. Cagliari, 1974, pp. 288-289.

⁴ Giuseppe MANNO, *Storia di Sardegna*, Torino, 1825-1827, libro IV.

⁵ Citiamo dall'edizione curata da Pasquale TOLA, *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari*, Cagliari, 1850, libro I, cap. V.

va che non ha ancora lasciato completamente indietro l'oralità: le suddette «persone», nella stragrande maggioranza non soltanto non capivano il latino, ma erano logicamente analfabeti. La versione in volgare degli *Statuti*, perciò, consisteva, fondamentalmente, in un testo che, a complemento dell'originale latino, poteva essere letto a voce alta per maggiore informazione di chi si fosse rivolto alla curia comunale; oppure, per comodità e chiarezza, un testo previamente impostato per la traduzione orale che normalmente accompagnava gli atti amministrativi redatti in una lingua diversa da quelle conosciute dal firmatario.⁶

Ricordiamo anche che per via della scarsa conoscenza che in Sardegna si aveva del contenuto degli *Statuti* di Sassari – naturalmente, fuori dalla zona che cadeva sotto la sua influenza diretta –, in tutte le cause esisteva l'obbligo di allegare la trascrizione dei capitoli necessari alla comprensione degli atti. Sarebbe utile, in questo senso, comprovare se la versione copiata corrispondeva normalmente all'originale latino oppure alla versione sarda: questo fatto apparentemente aneddottico farebbe un po' di luce sui rapporti dei notai sardi – professionalmente formati in catalano – con la lingua propria del regno. Chi si è imbattuto in documenti di questo genere ha trascurato spesso di chiarire questo particolare, ma, soprattutto in età moderna, possiamo intuire una logica tendenza a favore della lingua volgare, visto lo spirito di una frase scritta, citiamo il Tola, «in un mezzo foglio di carta attaccato interiormente alla coperta membranacea del codice sardo».⁷ La suddetta frase recita così:

Con este libro del sardo se podrán mejor entender muchas menudencias y cosas que no se han podido copiar ni leer en el libro latín, por ser consumidos los caracteres en algunas partes, con que no se comprende enteramente el sentido de algunos estatutos [e questi forti segni di usura nel codice latino indicano forse un'iniziale posizione di forza a vantaggio della lingua morta], y en otras por no ser el latín corriente, sino del vulgar antiquísimo que ahora no se pronuncia.

⁶ È interessante e proprio opportuno ricordare, in relazione a questa pratica notarile, la formula che in Sardegna accompagnò fino al XVIII secolo i testamenti scritti in catalano (e in tutta l'isola, fino a data imprecisa, anche quelli scritti in spagnolo e italiano): «Lo notari infrascrit té publicat dit testament en llengua materna [oppure “sarda”, oppure “vulgar”], en veu alta e intel·ligible». Questo fenomeno non si verificò ad Alghero, poiché si presumeva che i cittadini capissero in modo spontaneo il catalano, ossia la propria lingua veicolare (si veda come esempio il registro relativo ai «Testamentos e inventarios», I, de l'Archivio Diocesano di Alghero).

⁷ P. TOLA, *Prefazione*, in *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari* cit., p. XV, nota (correggiamo l'ortografia di tutti i frammenti catalani e spagnoli citati).

È chiaro che questo latino che dopo il 1607⁸ non si pronunciava più come un tempo né ormai era conosciuto come un tempo, aveva perso definitivamente la sua lunga battaglia contro le lingue volgari; in questo caso, contro un volgare sardo scritto e ufficiale, «destinato – ripetiamo con parole di Antonello Mattone – a servire da modello per tutta la successiva legislazione trecentesca».⁹

Ma vediamo ora perché questo testo sopravvisse ai quattro secoli di presenza iberica in Sardegna. Luisa D'Arienzo scrive che «nei Comuni sardi, al cambio delle dominazioni, di solito venivano approvate le leggi già esistenti apportandovi alcuni rimaneggiamenti».¹⁰ D'accordo con questa peculiare forma di rispetto giuridico, i genovesi adattarono ai loro interessi gli *Statuti* di Sassari, che fino allora avevano invece difeso gli interessi pisani dall'autonomia comunale. A maggior ragione ancora, trent'anni più tardi Giacomo II di Aragona, sovrano in uno Stato di forte spirito federale, si impegnò a rispettare i suddetti *Statuti*, naturalmente previo scrupoloso studio ed emendamento, «addendo vel subtraendo»:¹¹ questa infatti sarebbe stata la prassi a Villa di Chiesa, dove il *Breve* pisano fu corretto globalmente (1324) e, in un secondo momento (1327), ratificato.¹²

A Sassari, però, questa correzione sembra non sia mai stata compiuta: l'infante Alfonso confermerà i privilegi concessi dal padre, e con essi il rispetto dovuto a quegli *Statuti* non ancora emendati. Ciò nonostante, i catalani introdurranno anche la loro struttura politico-amministrativa, e alla tradizione legislativa locale affiancheranno i privilegi di Barcellona, estesi a Sassari nel 1331. Come a Cagliari quattro anni prima (25 agosto 1327), anche in questa occasione si preferì favorire i coloni che ripopolavano Sassari con una legislazione importata dalla città catalana. Ma se nel capoluogo sardo, dove il ricambio etnico era stato totale, il *Coeterum* aveva sostituito la legislazione pisana precedente,

⁸ Questa è la data a cui risale una copia autentica della versione sarda degli *Statuti* (16 maggio 1607), in cui leggiamo, probabilmente dovuta allo stesso autore (P. MERCI, *Per un'edizione critica degli Statuti* cit., p. 122), una frase simile a quella appena citata: «Con esta copia se entenderán algunos estatutos que en el libro latín están oscuros por haberse consumido en parte los caracteres, y en otras partes por ser el latín antiguo vulgar, que hoy no se pronuncia, y en este libro se especifican de manera que se puede comprender el sentido de la letra y estatutos»; cfr. Vittorio V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari, G. Dessì, 1911, p. 12 (abbiamo corretto ortograficamente il frammento).

⁹ Antonello MATTONE, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in A. MATTONE – M. TANGHERONI, *Gli Statuti Sassaresi* cit., p. 417, nota 98 (l'articolo occupa le pp. 409-490).

¹⁰ Luisa D'ARIENZO, *Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione* cit., p. 111.

¹¹ Si veda il privilegio del 7 maggio 1323 in P. TOLA, *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari* cit., p. 614.

¹² Luisa D'ARIENZO, *Il codice del Breve pisano-aragonese di Iglesias*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», num. 4, Cagliari, 1978, p. 79 (l'articolo occupa le pp. 67-89).

a Sassari, con un ricambio etnico limitato, solo in parte si sostituì l'antica legislazione comunale. «A popolazione promiscua furono applicate leggi promiscue», afferma Mattone.¹³ In effetti l'ambiguità, che con gli anni diventerà caos, è una caratteristica della vita legislativa di Sassari durante la dominazione catalano-aragonese.

È probabilmente così che si spiega la mancata traduzione in catalano degli *Statuti* sassaresi, il «rispetto» dei dominatori nei confronti della lingua originale di redazione: le aggiunte sul codice trecentesco – privilegi e ordinanze che giungono fino all'anno 1513 – saranno redatte anch'esse in latino o in sardo. La coerenza linguistica non basta a giustificare la sopravvivenza di tutto il *corpus* espresso in sardo. Non ci troviamo di fronte ad un testo come la *Carta de Logu*, la «consuetud de la nació sardesca» la cui lingua, proprio un secolo dopo (1421), verrà rispettata perché essenzialmente rivolta alla popolazione dominata. Sassari, come città regia, gode dell'ordinamento dei dominatori, ma contemporaneamente è regolata da questi *Statuti* che non possono essere tradotti senza una revisione generale che li completi e aggiorni, che li chiarisca. E dopo anni di equilibrio politico raggiunto tramite la concessione di una miriade di privilegi, la chiarezza è diventata qualcosa di difficile da ottenere – quando non fuori luogo. E viene trascurata. E con essa, la traduzione degli *Statuti*.

Lo stesso discorso varrebbe per Iglesias – anch'essa, come Sassari, solo parzialmente ripopolata –, se non fosse per un particolare in assoluto trascurabile: il volgare italiano del *Breve* («assai più schietto che non quanti statuti pisani contiene la bella raccolta [di Bonaini]», con parole di Baudi di Vesme)¹⁴ non sarà più, dopo la rapida decadenza del potere pisano nell'Isola, la lingua propria né degli interessi comunali né di quelli regi. Nel 1327 il *Breve* sarà confermato dall'infante Alfonso, per cui anche nella struttura amministrativa di questa città confluiscono istituzioni sia locali che catalano-aragonesi; ma la vita del codice lascerà definitivamente da parte la lingua originale di redazione: poche note marginali che accompagnano il testo, attribuibili a varie epoche, si esprimono naturalmente in catalano o in spagnolo.

È nelle trecentesche *Ordinacions dels consellers del Castell de Càller* l'ambito in cui la lingua dei vincitori troverà il luogo ideale per la sua collocazione spontanea: un codice in catalano per una colonia di catalani, valenzani, maiorchini

¹³ *Gli Statuti sassaresi* cit., p. 424.

¹⁴ Cfr. l'introduzione al *Codice Diplomatico di Villa di Chiesa in Sardigna*, a cura di Carlo BAUDI DI VESME, vol. I [= «Historiae Patriae Monumenta», XVII], Torino, 1877, pp. XXIX-XXX. Baudi di Vesme si riferisce alla raccolta di Francesco BONAINI, *Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze, 1854-1857.

e aragonesi. La loro lingua dominerà indiscussa nel Regno, superando la crisi dinastica che seguì la morte di Martino l'Umano, l'accesso al trono del primo Trastámara, il matrimonio di Isabella e Ferdinando.¹⁵ Si tratta di aspetti che, pur annunciando la crisi politica cui vanno incontro i Paesi Catalani, dal punto di vista linguistico non rappresentano per se stessi dei fenomeni traumatici. Il Cinquecento è, infatti, il periodo di massima espansione del catalano in Sardegna. Fino al punto che, d'accordo con l'incalzare dei nuovi tempi, entra finalmente in scena il problema della traduzione degli antichi *Statuti* – apparentemente in modo slegato dal problema del loro aggiornamento. La riforma municipale fernandina (in Sardegna applicata dal 1481), mirata a limitare gli «abusi» delle città e quindi a restringerne l'autonomia, rappresenta in questo senso la frontiera fra l'antica coerenza nella confusione e un nuovo bisogno di chiarezza – che sta per diventarlo anche a livello linguistico. Decadono le autonomie cittadine e sembra quindi non debba trovare alcun ostacolo la richiesta inoltrata dallo stamento militare nel Parlamento presieduto da don Álvaro de Madrigal (1558): «Que sia proveït i decretat que dits capítols [di Iglesias e Sassari] sien traduïts en llengua sardesca o catalana».¹⁶ Vale la pena tener conto, però, del passaggio in cui Girolamo Olives, primo commentatore della *Carta de Logu*, appena due anni più tardi ricorda i fatti: veniva chiesto, scrisse, che i suddetti statuti fossero tradotti «de lingua itala in maternam».¹⁷ In effetti, «in lingua sarda o catalana», chiedeva lo stamento; ed è politicamente eloquente il decreto viceregio (prammatica dell'8 aprile 1565): «Que se traduesquen en llengua catalana».

Pochi anni più tardi (1572-74) i rappresentanti dello stamento militare si mostreranno molto più rigidi: «Plàcia a Vostra Magestat sia proveït e declarat la Carta de Lloc sia servada en tots los llocs a ont se serven dites lleis pisanes».¹⁸

¹⁵ Su Ferdinando il Cattolico l'algherese Antonio Michele Urgias scrisse nel 1823: «È questo il real sovrano che alla città d'Alghero diede il primo il nome ed il privilegio di città, come altresì che vi fosse stabilita la chiesa cattedrale col suo capitolo e vescovo, trasferiti dalla sede di Ottana con real diploma e bolla pontificia di Giulio II» (Biblioteca Comunale di Sassari, ms. 5: *Manoscritti e memorie per uso privato*, IV, f. 23r).

¹⁶ Cit. C. BAUDI DI VESME, *Codice Diplomatico di Villa di Chiesa* cit., p. 920, doc. XXXVII; si veda inoltre in Pasquale TOLA (a cura di), *Codex diplomaticus Sardiniae*, vol. I [= *Historiae Patriae Monumenta*, X], Torino, 1861, vol. II, p. 419, una versione leggermente diversa da quella riportata da Baudi, il quale si servì degli atti manoscritti del parlamento custoditi presso l'Archivio di Stato di Cagliari.

¹⁷ H. OLIVES, *Commentaria et glossa in Cartam de Logu*, Matriti, 1567, p. 126.

¹⁸ *Capítols de cort del stament militar de Sardegna*, Caleri, 1572, cap. 28, p. 539. Ciò nonostante, Castellaragonese chiede contemporaneamente gli stessi capitoli di cui gode Sassari.

Ci sfuggono, per mancanza di documentazione, le conseguenze che poterono seguire queste richieste. Sappiamo che nel 1572 era stata ordinata la riforma dei capitoli sassaresi; che le leggi penali vennero pure esse riformate intorno al 1600...¹⁹ Forse con l'incendio del 27 aprile 1780 si perdettero documenti di importanza fondamentale. Ma la cosa certa è che conosciamo gli *Statuti* di Sassari e il *Breve* di Villa di Chiesa soltanto nella loro redazione trecentesca. Comunque, qualsiasi tentativo di traduzione senz'altro non ebbe alcuna applicazione: negli anni 1602-1603, durante il Parlamento presieduto dal conte d'Elda, lo stamento militare chiede ancora che venga messo ordine alle «molte consuetudini e usi diversi e contrari», fra cui «certs estatuts en llengua italiana del temps dels pisans i genovesos» (per Sassari, Bosa, Alghero e Iglesias), per cui supplica «se estampen totes en una llengua, és a saber, o catalana o llatina».²⁰

La pubblicazione ufficiale delle leggi municipali non ebbe però luogo, e questo capitolo, pur approvato dal re, non fu mai applicato. È chiaro che dobbiamo cercare nella mancanza di collaborazione da parte delle municipalità le cause più provabili di questa negligenza. Se non un aperto rifiuto, intuimo senz'altro un certo malessere. Né poteva essere altrimenti: «La questione linguistica – scrive Mattone – riflette soprattutto il punto di vista della burocrazia viceregia, composta in maggioranza da funzionari spagnoli che non capiscono il sardo [e naturalmente, aggiungiamo noi, nemmeno l'italiano] e si servono del catalano come lingua ufficiale degli atti».²¹

Dovremmo avere, arrivati a questo punto, elementi sufficienti per giungere a qualche conclusione che vada oltre a quanto è stato anticipato nell'introduzione. La fedeltà degli *Statuti* nei confronti di lingue proprie di antiche dominazioni culturali, lingue di prestigio antico, non può essere soltanto il risultato di un'ostinata coerenza formale. E non lo può essere perché appare tutto, fuorché coerente, la convivenza di cinque lingue – sardo, catalano, spagnolo, italiano e latino – nel regime statutario isolano. Ci deve essere un altro motivo; e lo intuimo in quella caratteristica che abbiamo considerato fondamentale: con il supporto delle lingue delle antiche dominazioni, gli *Statuti* diventano uno scudo contro la dominazione in corso. Resistono di fronte alla lingua del potere, perché rappresentano la resistenza dell'autonomia municipale di fronte al potere.

¹⁹ A. MATTONE, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo* cit., pp. 456, 479, nota 98.

²⁰ *Ibid.*, p. 459. Non possiamo quindi mettere in relazione con tutte queste richieste certi quaderni, attualmente irreperibili, contenenti una pretesa traduzione in spagnolo degli *Statuti*, quaderni che nel 1840 il Tola riuscì a consultare presso l'Archivio Comunale di Sassari (P. TOLA, *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari* cit., p. XV, nota).

²¹ A. MATTONE, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo* cit., p. 460.

Nello statuto comunale possiamo infatti intravedere quella continuità della «Sardigna dei sardi» che, come afferma Mattone,²² non muore con la caduta del marchesato di Oristano (1478). Nessun aspetto del complesso intreccio giuridico basato sul privilegio poteva essere modificato; e la traduzione del *corpus* facilmente avrebbe reso possibile l'emendamento. Il potere municipale si aggrappò quindi alla forma del diritto particolarista, alla sua lingua veicolare, per salvaguardare l'integrità.

²² *Ibid.*, p. 479.